

## *Social network e inopportunità di manifestazione del proprio pensiero*

*M. Lilli*

\* \* \* \*



Per molte persone l'argomento che propongo in questo breve contributo potrà sembrare di second'ordine rispetto a tanti altri, soprattutto visti gli innumerevoli problemi del quotidiano che la vita riserva ad ognuno. Tuttavia, tenuto conto del numero sempre più considerevole delle persone che utilizzano i *social network*, e comunque internet più in generale, credo che qualche riflessione in tal senso sia per certi versi d'obbligo, proprio con specifico riguardo a questi attuali strumenti di relazioni interpersonali e di socializzazione più in generale.

Sono tre i casi qui presi in esame, diversi tra loro, ma che alla base, cioè in comune, hanno l'uso a dir poco discutibile dei *social network*: Ad ogni modo, preliminarmente, credo opportuno fare alcuni richiami di carattere costituzionale. Infatti, pur considerato che la libertà di espressione del proprio pensiero è uno dei capisaldi della democrazia, quindi prerogativa assoluta e senza limiti; tuttavia, tale libertà, forse pare fin troppo evidente, non dovrebbe mai travalicare la dignità sociale di ciascuno, nel senso che il diritto di potersi esprimere va bilanciato con quello di rango superiore dell'onore e della reputazione altrui. Così come di interesse superiore dovrebbe essere il diritto alla riservatezza personale, vale a dire quel diritto a non vedersi divulgate informazioni di carattere intra-familiare o fattispecie equiparabile, ovvero che non presentino, dette informazioni, quelle caratteristiche tipiche che invece possano in qualche modo essere di interesse collettivo.

A riguardo, l'articolo 21 della Costituzione, al suo primo comma così stabilisce: «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*», ma manifestare liberamente il proprio pensiero significa sia il riconoscimento della libertà di esprimersi; così come di non manifestare alcuna opinione – si pensi per esempio al diritto di rimanere silenziosi di fronte una certa situazione.

Ne consegue, quindi, che tali enunciati principi (manifestarsi o astenersi) comporta che le idee di ognuno non solo possono (per fortuna) essere diverse da quelle degli altri, ma, allo stesso modo, possono anche essere opiniate laddove vi è manifesto dissenso fra le opinioni dell'uno e quelle dell'altro, fatta eccezione, s'intende, nei casi, come già richiamato, in cui tale dissenso non trascenda in comportamenti (anche solo verbali) offensivi dell'altrui reputazione.

Ebbene, nell'era della comunicazione e socializzazione *digito-virtuale* (forum, blog, social network), ecco che tale confine tra libera e lecita manifestazione del proprio pensiero e il travalico di questa libertà in danno dell'altrui reputazione e privacy si è assottigliato tanto quanto basta affinché sempre più spesso la magistratura, nelle sue varie giurisdizioni, si interessa a cadenza costante a fatti che in qualche modo hanno ispirato il titolo al presente contributo.

Ciò premesso, tornando ai casi innanzi enunciati, riguardo al primo, due fonti giornalistiche da cui partire. Secondo alcuni dati di qualche tempo fa, si legge: «In un rapporto Eurispes del 2008 si legge: Sono circa 10 milioni le armi legali presenti in Italia, con almeno quattro milioni di famiglie armate, una su sei che è in possesso di almeno una pistola. E nel 2007 il Dipartimento Armi ed esplosivi del ministero dell'Interno stimava in 4,8 milioni (pari all'8,4 per cento della popolazione totale) le persone in possesso di un'arma da fuoco corta o lunga, da caccia o da tiro a segno o ancora da difesa» (cfr. La Repubblica, online, *L'Italia della violenza a mano armata*, 30.07.2010). Inoltre: «Si calcola comunque che tra pistole, fucili da caccia, armi sportive e da collezione, vi siano legalmente oltre 2 milioni di armi (cfr. La Stampa, online, *Quante armi nelle case degli italiani?* 29.06.2012).

Dati sensibilmente diversi, anche se offerti al lettore a poca distanza di tempo che intercorre dalle due *inchieste* giornalistiche, ma che comunque denota come non è per nulla agevole avere una stima delle armi che in qualche maniera *circolano* (legalmente) oggi in Italia.

Ebbene, in materia di porto d'armi ed eventuale divieto di detenzione delle stesse, avendo quest'ultimo, cioè il divieto, l'esclusiva finalità di prevenire la commissione di fatti costituenti reato – ovvero di fatti lesivi della pubblica incolumità –, non necessita che l'abuso si sia materialmente verificato, essendo invece sufficiente la potenziale sussistenza di una situazione di pericolo. Queste, in linea di principio, sono le conclusioni cui è giunto il Collegio della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Umbria, con la Sentenza del 18 novembre 2015, depositata in segreteria il 19 febbraio 2016.

L'oggetto dei fatti esaminati ha riguardato un titolare di porto d'armi il quale aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto con la pistola in mano commentando e invitando i suoi lettori a farne uso quale forma di autotutela riguardo, nel caso specifico, alla di lui privata proprietà. Pertanto, un provvedimento di divieto di detenzione delle armi, di natura squisitamente cautelare adottato dall'Autorità competente, rispetto all'ipotesi di pericolo della compromissione dei pubblici interessi caratterizzanti, appunto, una misura preventiva di tale portata.

Misura, peraltro, pienamente rientrante nel principio di discrezionalità adottato dall’Autorità di polizia nei casi riguardanti l’ambito dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto premesso, come ricordano i giudici amministrativi, tenuto conto anche dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che così stabilisce: *«Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».*

In buona sostanza, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale, l’interessato lamentava *«Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza ed arbitrarietà»*, poiché: *«il supporto motivazionale del provvedimento gravato è incentrato sulla discussione, in un social network, dei fatti accaduti nella zona di (omissis) ove il ricorrente risiede e sulla fotografia che lo ritrae con una pistola in pugno, con invito a farne uso; il che peraltro non consente una valutazione della personalità e non costituisce di per sé indice di inaffidabilità di un soggetto che non è mai stato denunciato e non ha procedimenti penali pendenti».*

Nonché: *«difetto di motivazione, nell’assunto che la pubblicazione sul profilo facebook di immagini aventi valenza minacciosa non esaurisce la valutazione di inaffidabilità della persona».* Inoltre: *«eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, allegandosi che il pericolo di abuso delle armi deve essere adeguatamente comprovato e richiede una specifica valutazione non del singolo episodio, ma della personalità del soggetto, con conseguente giudizio prognostico».*

Ebbene, motivano invece i giudici: *«Ed invero il divieto di detenzione d’armi, avendo la finalità di prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi dell’incolumità pubblica, non necessita che l’abuso da cui fare derivare il provvedimento si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che sussista una situazione di potenziale pericolo; l’Autorità di polizia, in definitiva, nella sua discrezionalità può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell’affidabilità. La circostanza, costituente il nucleo fattuale della motivazione provvedimento, che nel profilo facebook [...] si faccia riferimento a forme di “autotutela” della proprietà privata e sia pubblicata una foto con la pistola in pugno e l’invito a farne uso costituisce un elemento di valutazione, da parte dell’Amministrazione, non incongruo od illogico, tale dunque da non superare il limite sistemico del sindacato giurisdizionale consentito al giudice amministrativo. D’altro canto, occorre considerare che il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio, in deroga al divieto di portare armi [...];*

*di conseguenza, in tale quadro, il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa [...]».*

Infine: *«come emerge dall'esposizione che precede, il potere dell'Amministrazione non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ragione per cui non occorre un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso»* (cfr. T.A.R. Umbria (Sezione Prima), Sentenza 18.11.2015-19.2.2016).

Riguardo invece al secondo caso, quello secondo l'ipotesi di rischio di commettere il reato di diffamazione, un soggetto venne condannato dal Tribunale di Verona per il reato, appunto, di diffamazione aggravata ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 595, commi 2 e 3 del Codice penale per aver postato sul social network Facebook espressioni offensive all'indirizzo di altra persona e di una azienda.

**Articolo 595 Codice penale (Diffamazione).**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Nello specifico, nell'atto di ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato denunciando l'erronea applicazione della norma incriminatrice, ebbe ad eccepire l'ingiusta condanna del proprio assistito poiché *«il social network Facebook è accessibile solo ad un numero limitato di persone; pertanto, non costituisce mezzo di pubblicità»*.

Viceversa, invece, la Suprema Corte, richiamando anche giurisprudenza precedente, ha così concluso: *«il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata [...] poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone»*,

dichiarando quindi inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, Ordinanza n. 35967 del 31.8.2016, Udienza del 20.6.2016).

Il terzo e ultimo caso qui trattato riguarda l'invano tentativo di annullamento di un provvedimento di decisione in ordine al ricorso gerarchico presentato da un militare in servizio avverso una sanzione disciplinare, reo di aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook *«molteplici immagini inerenti al servizio svolto dal ricorrente durante l'Expo, in particolare foto di tende di campo allagate, con opinioni e commenti negativi»*.

Ebbene: *«Secondo l'amministrazione con tale condotta avventata e superficiale il ricorrente si sarebbe posto in contrasto con i principi etici che costituiscono i fondamenti dell'identità militare, quale la disciplina, l'integrità morale e lo spirito di corpo, trasgredendo in tal modo al dovere di grado e di funzione»*.

Il Tribunale Amministrativo Regionale chiamato a decidere sul ricorso, ha ribadito che: *«i social network in particolare Facebook non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l'accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico»*.

Tenuto inoltre conto che: *«Lo stesso ricorrente, quando nel suo ricorso sostiene che i commenti non sarebbero opera sua ma di altri soggetti che si sarebbero inseriti nel sito, implicitamente ammette che detto sito era accessibile a terzi non identificabili a priori e quindi conviene sulla sua natura non strettamente privata»*.

Concludono i giudici: *«In altri termini, il ricorrente aveva indubbiamente diritto a fare presente disagi e critiche sulla situazione in cui si era trovato a operare, ma ha utilizzato una modalità non consentita dall'ordinamento militare, che prevede altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un temperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell'ordine pubblico interno ed esterno»* (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, Sentenza n. 562/2016; decisione del 6 dicembre, pubblicata il 12 dicembre).

In sintesi, osservo e concludo, ancora una volta, laddove se ne avvertisse l'esigenza, che l'uso improprio o comunque discutibile della tecnologia, nel caso in esame dei nuovi mezzi di comunicazione e manifestazione del proprio pensiero, almeno in certe specifiche circostanze, lasciano poco scampo ad interpretazioni, mettendo di conseguenza in seria difficoltà, o comunque in una posizione particolarmente scomoda, coloro i quali di tali mezzi ne fanno un uso tutto da interpretare dal punto di vista del proprio bisogno psicosociale.

**Dott. Marco LILLI**  
**Sociologo e Criminologo**

**Publicato in *Sociologia Contemporanea* (ISSN 2421-5872), n. 15A16 del 24/12/2016**